




Comune di Novi di Modena

VARIANTE SPECIFICA n. 10 al PRG

ai sensi
dell'art. 15 della LR 47/78 e s.m.
e dell'art. 4 della LR 24/2017 e s.m.



NTA
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ESTRATTO

Progettista
Arch. Carla Ferrari

Responsabile del Procedimento
Arch. Mara Pivetti

ADOZIONE

COMUNE DI NOVI di Modena

PRG

VARIANTE specifica n. 10

ai sensi

dell'art. 15 della LR 47/78 e s.m.

e dell'art. 4 della LR 24/2017 e s.m.

ESTRATTO N.T.A.

Indice

| | | |
|--|------|----|
| ESTRATTO NTA PRG | pag. | 2 |
| Art. 23) Zone omogenee di tipo "C" | pag. | 3 |
| Art. 32) Zone destinate alla viabilità (strade, ciclabili). | pag. | 4 |
| Art. 32 bis) Zone omogenee F.1 per attrezzature tecniche e tecnologiche | pag. | 5 |
| Art. 34) Zone per attrezzature pubbliche di servizio G.2. | pag. | 5 |
| Art. 45) Edifici esistenti, nel del territorio rurale, non soggetti a tutela. | pag. | 6 |
| Art. 46) Indirizzi architettonico-compositivi per gli interventi di nuova costruzione nel territorio rurale. | pag. | 12 |

COMUNE DI NOVI DI MODENA (MO)

VARIANTE specifica n. 10 al PRG

ai sensi

dell'art. 15 della LR 47/78 e s.m. e dell'art. 4 della LR 24/2017

ESTRATTO NTA PRG

Si riporta di seguito un estratto delle NTA del PRG con le seguenti **modifiche, evidenziate in colore rosso**, previste dalla Variante al PRG:

- **modifica all'art. 23) Zone omogenee di tipo C**
al fine di specificare i parametri urbanistici, con riferimento al comparto C.2 sud di Novi, come ri-perimetrato nella cartografia del PRG;
- **modifica all'art. 32) Zone destinate alla viabilità (strade, ciclabili)**
 - al fine di specificare le finalità del corridoio infrastrutturale previsto dalla Variante al PRG relativamente al tratto della "Variante sud di Rolo verso Novi di Modena", in ottemperanza a quanto previsto nell'Accordo approvato sottoscritto in formato elettronico in data 06/06/2018 e pubblicato sul BURERT n.191 del 27/06/2018 (schema di Accordo approvato con Del. C.C. nr. 60 del 21/12/2017) e di richiamare la particolare attenzione da porre nella progettazione dell'infrastruttura in considerazione della contigua ZPS IT4040017 "Valle delle Bruciate e Tresinaro",
 - al fine di disciplinare gli itinerari e percorsi ciclabili, anche con riferimento alla nuova Tavola di PRG "Itinerari ciclabili";
- **modifica all'art. 32 bis) Zone omogenee F.1 per attrezzature tecniche e tecnologiche**
al fine di disciplinare l'area F1 identificata con il simbolo CR "Centro Riuso";
- **modifica all'art. 34) Zone per attrezzature pubbliche di servizio G.2**
al fine di specificare che le aree acquisite in fase di emergenza per la messa in opera dei Moduli Abitativi Provvisori (MAP), a Novi e a Rovereto, ai sensi della Legge 134/2012, art. 10, comma 3, sono destinate ad ospitare opere ed interventi della Protezione Civile;
- **modifica al Titolo VI, art. 45 e 46**
al fine di dettagliare ulteriormente gli interventi nel territorio rurale, anche per le fattispecie non correlate al sisma 2012, provvedendo a modificare la denominazione del Titolo VI e a rivedere l'articolazione ed i contenuti degli artt. 45 e 46 per specificare, con riferimento al territorio rurale, le modalità di intervento per gli edifici esistenti non soggetti a tutela e a dettare gli indirizzi architettonico-compositivi per gli interventi di nuova costruzione nel territorio rurale.

Art. 23) Zone omogenee di tipo "C"

Sono definite tali le parti del territorio comunale destinate ai nuovi insediamenti residenziali. Si suddividono, come specificato al precedente art. 19, in zone C.1 con piano attuativo già in atto o con iter formativo già avviato e zone C.2 di espansione.

Le categorie funzionali ammesse nelle diverse zone urbanistiche, limitatamente agli usi compatibili con la zona urbanistica stessa e con esclusione degli usi non compatibili, vengono riportate con la sigla del "codice uso" di cui all'elenco dell'art. 16 e con l'indicazione delle quantità minime o massime ammesse o prescritte con riferimento alla SU, definite nelle percentuali minime o massime indicate, in quanto compatibili con la singola zona urbanistica.

Gli interventi ammessi fanno riferimento all'elenco dell'art. 2.

(...)

COMPARTI ZONE C.2

| LOCALITÀ E COMPARTO | SU mq | VERDE DI U2 mq | ST mq (da precisare in sede di attuazione) |
|--|---------------|-----------------------------|---|
| Novi: | | | |
| Novi - Comparto ovest | 170 | 300 (^) | 1.000 |
| Novi - Comparto sud (**) | 9.220 | 18.370 17.900 | 52.720 49.560 |
| Novi - Comparto nordest 1 | 2.225 | 1.850 | 8.900 |
| Novi - Comparto nordest 2 | 725 | 600 | 2.900 |
| Novi - Comparto centro nord | 1.565 | 1.200 | 5.150 |
| Novi - Comparto est | 2.500 | 2.500 | 14.100 |
| Rovereto: | | | |
| Rovereto - Comparto sud (§) | 6.270 | 18.900 | 34.180 |
| Rovereto - Comparto sud-ovest (***) | 2.000 | 1.200 | 6.980 |
| Rovereto - Comparto nord-est (via Tasso) (*****) | 800 | 500 | 3.036 |
| TOTALE ZONE C2 | 25.475 | 45.420 | 128.966 |

| NOTE | |
|---------|--|
| (§) | La realizzazione della previsione residenziale del "comparto sud" potrà avvenire successivamente o di concerto all'idoneo riassetto della rete acquedottistica. |
| (**) | Il 30% della SU deve essere riservato per edilizia residenziale convenzionata. Le aree G.1 indicate in cartografia e la localizzazione della viabilità di distribuzione del comparto sono vincolanti. |
| (***) | Nell'ambito delle opere previste dal Piano Particolareggiato come opere di urbanizzazione primaria, dovrà essere compreso l'onere della realizzazione della strada di accesso al comparto, ancorché esterna al perimetro del comparto stesso. |
| (*****) | Il 30% della SU deve essere riservato per edilizia residenziale convenzionata. Nell'ambito delle opere previste dal Piano Particolareggiato dovrà essere compreso l'onere della realizzazione di una quota di verde pubblico attrezzato dentro al comparto e l'onere relativo alla cessione di un'area in proprietà a ridosso dell'argine del fiume Secchia, previa realizzazione di un percorso ciclo pedonale che connetta via Tasso a via Manzoni. |
| (^) | comprensivo di verde pubblico e strada |

(...)

Art. 32) Zone destinate alla viabilità (strade, ciclabili).

Il sistema infrastrutturale è classificato in relazione alle funzioni e alle caratteristiche delle strade secondo le seguenti categorie, con riferimento alla classificazione operata dal Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) :

- A) Costruenda Autostrada Regionale Cispadana
- C) Strade extraurbane secondarie: Strada Provinciale n. 413 e Strada Provinciale n. 468 nei tratti esterni ai centri abitati come definiti dal C.d.S.;
- E) Strade urbane di quartiere (tutte le strade interne ai centri abitati e alle nuove zone C e D di PRG);
- F.1) Strade locali: tutte le strade provinciali e comunali nei tratti esterni ai centri abitati;
- F.2) Strade locali: tutte le strade vicinali nei tratti esterni ai centri abitati.

(...)

Nella progettazione dei tracciati stradali in attuazione dei corridoi indicati nella cartografia di PRG, nonché nei tratti in variante alle strade esistenti, dovrà essere privilegiata l'alternativa di tracciato che escluda o che garantisca la minor interferenza con aree coltivate a prodotti di pregio e la maggior distanza da edifici residenziali e usi sensibili.

In relazione al contesto agricolo attraversato lo studio del tracciato infrastrutturale dovrà in ogni caso minimizzare l'effetto di frammentazione e marginalizzazione delle aziende agricole attraversate. I progetti di recupero dei fabbricati ubicati a ridosso di detti corridoi devono essere corredati da una preventiva valutazione di compatibilità acustica, dove le stime previsionali dovranno tener conto della futura variazione dei flussi di traffico gravitanti sulla nuova infrastruttura.

In ottemperanza a quanto previsto nell'Accordo approvato sottoscritto in formato elettronico in data 06/06/2018 e pubblicato sul BURERT n.191 del 27/06/2018 (schema di Accordo approvato con Del. C.C. nr. 60 del 21/12/2017), il P.R.G. prevede un corridoio infrastrutturale relativo al tratto della "Variante sud di Rolo verso Novi di Modena", dimensionato allo scopo di ospitare, in particolare, il doppio raccordo che si rende necessario fra la via Bosco e la SP 413 e fra la SP413 e la SP8, in ragione del non allineamento fra la via Bosco e la SP8. Il progetto dell'infrastruttura, oltre ai criteri sopra richiamati, dovrà essere redatto nel rispetto delle caratteristiche della contigua ZPS IT4040017 "Valle delle Bruciate e Tresinaro", valutando gli impatti sulla medesima e adottando le conseguenti e necessarie misure di conservazione e compensazione.

(...)

Il P.R.G. individua, ~~inoltre~~ nella nuova Tavola "Itinerari ciclabili" del PRG, oltre alla Rete dei percorsi ciclabili del PTCP, gli Itinerari ciclabili del "Progetto Life "Streams Land"/Terre d'Argine Union" ~~le aree da riqualificare e attrezzare anche con percorsi pedonali~~ ed i percorsi ciclabili esistenti. Gli itinerari e percorsi ciclabili ivi indicati sono da considerare al solo fine di stabilire la necessità del collegamento fra le diverse aree del territorio comunale e delle relazioni con il territorio contermini ma non costituiscono elemento vincolante per la specifica collocazione al suolo, demandando alla progettazione la puntuale ubicazione dell'infrastruttura. Ove siano presenti difformità di rappresentazione fra la tavola "Itinerari ciclabili" e le Tavole di Zonizzazione del PRG, nei casi di sovrapposizione del tracciato, prevale la rappresentazione cartografica a scala di maggiore dettaglio. ~~Per queste ultime il tracciato esatto sarà definito in sede di progettazione esecutiva. Le nuove piste ciclabili realizzate al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato comportano una fascia di rispetto di 5,00 ml per lato, salvo distacchi maggiori derivanti da altre prescrizioni di zona.~~

(...)

Art. 32 bis) Zone omogenee F.1 per attrezzature tecniche e tecnologiche

Le suddette zone sono destinate alla conservazione, manutenzione e potenziamento delle attrezzature tecniche e tecnologiche.

Gli interventi sono soggetti alle norme specifiche vigenti in materia, sulla base di progetti esecutivi.

Nelle aree di rispetto non sono ammesse nuove costruzioni se non strettamente connesse all'impianto.

Nelle stesse possono essere realizzate barriere vegetazionali e opere di mitigazione di impatto della struttura.

L'area F.1 identificata con il simbolo CR "Centro Riuso" è destinata ad ospitare un'attività di selezione di materiali usati, ai fini del loro riuso. A tal fine è ammessa la realizzazione di edifici di servizio per lo svolgimento dell'attività con indice UF = 0,20 mq/mq.

(...)

Art. 34) Zone per attrezzature pubbliche di servizio G.2.

Le suddette zone sono destinate alla conferma, integrazione o realizzazione dei servizi pubblici, secondo le indicazioni contenute negli elaborati grafici del P.R.G..

Nelle zone G.2 sono ammessi gli usi e alle categorie funzionali di cui alla matrice di compatibilità riportata all'art. 20.

Gli usi complementari secondari indicati nella matrice di compatibilità di cui all'art. 20 sono ammessi nella misura massima del 15 % della SU edificabile.

L'intervento è diretto.

Per gli usi ~~non pubblici~~ ammessi in base alla matrice di compatibilità di cui all'art. 20, le opere potranno essere realizzate anche da privati o Enti estranei all'Amministrazione comunale e rimanere di proprietà degli stessi. **In questi casi gli interventi sono soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato.**

Gli interventi sono soggetti all'applicazione dei seguenti indici e parametri:

| | |
|---------------------------------|---|
| UF | 0,6 mq/mq |
| Parcheggi di pertinenza e di U1 | come definiti all'art 11 |
| H massima | tre piani fuori terra salvo specifiche esigenze per strutture particolari, comunque non superiore a ml. 13,00 |
| VL | 0,5 |

Con riferimento all'area G.2 di Novi, identificata con il simbolo delle "Attrezzature sportive/ricreative" e perimetrata al fine di ricomprendere, nell'ambito di intervento, la viabilità di PRG, sono previsti i seguenti parametri urbanistico/edilizi:

| | |
|--|--|
| Superficie ambito di intervento | 14.177 mq (da precisare in sede progettuale) ambito di intervento comprensivo della Zona G.2 identificata con il simbolo delle "Attrezzature sportive/ricreative" e della viabilità di PRG di nuova realizzazione |
| ST per la realizzazione delle "Attrezzature sportive/ricreative" | 12.376 mq (da precisare in sede progettuale e da utilizzare per l'applicazione dei parametri) |
| SU massima | 4.500 mq |
| H massima | 13 m |
| Parcheggi di U1 | 5% ST di cui almeno il 10% per la sosta dei pullman. I parcheggi dovranno essere ricavati all'interno dell'area G.2, prioritariamente a fianco dell'adiacente viabilità di progetto. |

| | |
|------------------------------|---|
| Parcheeggi di U2 | 7,5% ST - I parcheggi dovranno essere ricavati all'interno dell'area G.2, prioritariamente a fianco dell'adiacente viabilità di progetto. |
| Parcheeggi di pertinenza | 25 mq/100 mq di SU |
| Superficie permeabile minima | 30% della superficie dell'area G.2 al netto dell'area occupata dall'edificio e dalle aree per attrezzature sportive scoperte, di cui almeno la metà costituita da superficie non pavimentata ed alberata |
| Prescrizioni particolari | L'intervento dovrà comprendere la realizzazione della viabilità indicata dal PRG per la parte ricompresa entro il perimetro dell'ambito di intervento, da attuare in continuità con la viabilità esistente. La vegetazione arborea dovrà essere collocata preferibilmente sui lati est e ovest dell'area G2 e obbligatoriamente a corredo dei parcheggi. |

In applicazione del comma 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 convertito nella L. n. 134/2012, si precisa che:

- le due aree classificate come G.2 "attrezzature pubbliche di servizio" con la simbologia "PC - Protezione Civile (Legge 134/2012, art. 10, co. 3)", catastalmente identificate al Fg. 33 mapp. 327, 386 e 388, poste a sud dell'abitato di Novi,

e

- l'area classificata come G.2 "attrezzature pubbliche di servizio" con la simbologia "PC - Protezione Civile (Legge 134/2012, art. 10, co. 3)", catastalmente identificata al Fg. 54 mapp. 793, 794, 823, 824, 825, posta a sud-ovest dell'abitato di Rovereto,

sono destinate ad ospitare opere ed interventi della Protezione Civile.

(...)

TITOLO VI

EDIFICI ESISTENTI E NUOVE COSTRUZIONI NEL TERRITORIO RURALE. ~~DA RICOSTRUIRE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012.~~

Art. 45) Edifici esistenti, nel del territorio rurale, non soggetti a tutela. ~~a cui il PRG non abbia confermato il vincolo di tutela, attraverso il Piano della Ricostruzione.~~

1. Le disposizioni di cui al presente articolo attengono agli edifici del territorio rurale a cui il PRG non abbia confermato il vincolo di tutela, attraverso il Piano della Ricostruzione e agli edifici del territorio rurale già privi di tutela alla data di adozione del Piano della Ricostruzione.
2. Per gli edifici di cui al precedente comma 1 ~~e per quelli~~ per i quali la LR 16/2012 e s.m. ammette la ricostruzione, valgono le disposizioni dettate dalla Regione Emilia Romagna relativamente alla ricostruzione post sisma 2012, oltre alle disposizioni dettate nel presente articolo.
3. Per gli edifici di cui al precedente comma 1 sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia, ai sensi della LR 15/2013 e s.m. e del DPR 380/2001 e s.m.. Con la finalità di conservare i caratteri identitari del territorio rurale di Novi di Modena e con riferimento alle Linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna¹, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici di cui al precedente comma 1, qualora prevedano una modifica

¹ Regione Emilia Romagna: "Linee guida per il territorio rurale - criteri per l'inserimento paesaggistico degli interventi di trasformazione ordinaria" e "Linee Guida per la tutela, valorizzazione, ricostruzione del paesaggio rurale nella bassa pianura emiliana - Paesaggi da ricostruire".

del sedime, ai sensi del DPR 380/2001 e s.m. potranno discostarsi dal sedime originario, mantenendo tuttavia una relazione spaziale di contiguità con gli altri eventuali edifici della corte.

4. Per gli edifici di cui al precedente comma 1 sia nel caso di ricostruzione a seguito degli eventi sismici 2012 che nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia non correlati agli eventi sismici:

a) l'intervento può prevedere:

- per i fabbricati monofunzionali, la ricostruzione in un unico fabbricato in sostituzione di quello esistente, anche in riduzione del volume esistente prima del sisma, intendendo con ciò che la volumetria preesistente non può essere articolata in più corpi di fabbrica e la superficie non può essere trasferita su un unico piano, al fine di contenere l'occupazione di suolo e di realizzare volumi dalla forma compatta e, nel caso di edifici residenziali, non può essere articolata in unità abitative autonome e/o a schiera,
- per i fabbricati con funzioni miste abitativa e di servizio all'agricoltura (stalla/fienile/deposito agricolo/ecc.), la ricostruzione anche in due corpi di fabbrica distinti per necessità funzionali o igienico-sanitarie, dividendo la parte abitativa da quella di servizio, tenendo presente che, nei casi di ricostruzione in riduzione, si dovrà evitare che nella fase di utilizzo della volumetria residua, gli ampliamenti alle abitazioni alterino la compattezza dei volumi già realizzati,

~~b) è possibile prevedere la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012. In questi casi, le volumetrie dei fabbricati oggetto di riduzione sono recuperabili con le modalità e i limiti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 9 della LR 16/2012 ed in particolare:~~

- ~~— le volumetrie oggetto di riduzione sono recuperabili, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della LR 16/2012, unicamente attraverso l'ampliamento dell'edificio originario riparato nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, in caso di:~~
 - ~~— fabbricati abitativi funzionali all'esercizio dell'attività agricola,~~
 - ~~— edifici con originaria funzione abitativa che non presentino più i requisiti di ruralità,~~
 - ~~— edifici ad uso produttivo non agricolo.~~

~~Quando si preveda il recupero delle volumetrie non utilizzate, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16/2012, attraverso l'ampliamento dell'edificio originario, il progetto di ricostruzione in forma ridotta del fabbricato, deve comprendere un elaborato in cui sia riportato il progetto di completamento della volumetria ammessa, evidenziando gli elementi di coerenza tra la porzione oggetto di ricostruzione nella prima fase e la porzione oggetto del completamento;~~

- ~~— nel caso di fabbricati rurali non abitativi, le volumetrie sono recuperabili entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della LR 16/2012, oltre che attraverso l'ampliamento e la sovrapposizione dell'edificio originario riparato, anche attraverso l'edificazione di fabbricati aziendali non abitativi funzionali alla produzione agricola, all'interno del centro aziendale esistente, anche recuperando edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti.~~

b) l'accorpamento degli edifici rurali non abitativi sparsi, facenti parte di un'unica azienda agricola, purché ciò comporti, a seguito del ripristino dei suoli agricoli, la collocazione dell'edificio da ricostruire all'interno del centro aziendale esistente, ~~anche recuperando con il contributo assegnato edifici danneggiati dal sisma e non più in uso produttivo da meno di 36 mesi dalla data del sisma, ovvero, in subordine,~~ in adiacenza agli edifici esistenti;

c) la delocalizzazione dei fabbricati sparsi non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, purché la ricostruzione avvenga in ambiti idonei all'edificazione individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o dal piano della ricostruzione e nei limiti della capacità edificatoria riconosciuta ai medesimi ambiti.

~~5. Per gli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia non conseguente agli eventi sismici 2012, qualora il progetto preveda la riduzione del volume esistente, il volume di cui non si prevede la ricostruzione non potrà essere oggetto di nuova costruzione in forma separata e distinta né potrà essere oggetto di utilizzo in un tempo successivo a quello dell'intervento previsto,~~

3.5. Gli interventi relativi agli edifici di cui al precedente comma 1, ~~ai sensi del comma 8 dell'art. 9 della LR 16/2012,~~ devono essere progettati con riferimento alle tipologie architettoniche e compositive e nel rispetto dei materiali della tradizione locale e delle tecniche costruttive ~~"con riferimento alle tipologie architettoniche e compositive e nel rispetto dei materiali della tradizione locale e delle tecniche costruttive"~~ che connotano il paesaggio del territorio rurale, assicurando al contempo un innalzamento del livello di sicurezza sismica e una riduzione della vulnerabilità, ~~nel rispetto delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 ed il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della LR 16/2012.~~ nel rispetto della legislazione vigente.

4.6. ~~Per la ricostruzione degli~~ Negli interventi relativi agli edifici di cui al precedente comma 1, ~~ai fini di favorire il recupero dei~~ con la finalità di conservare i caratteri identitari del territorio rurale di Novi di Modena, ~~il riferimento alle~~ è prescritto il rispetto delle tipologie architettoniche e compositive, ~~alle delle~~ tecniche costruttive e ~~ai dei~~ materiali della tradizione locale, ~~di cui al comma 8 dell'art. 9 della LR 16/2012, richiamato al precedente comma 3,~~ deve intendersi che si intende soddisfatto quando:

~~l'intervento preveda:~~

- ~~per i fabbricati monofunzionali, la ricostruzione in un unico fabbricato in sostituzione di quello esistente, anche in riduzione del volume esistente prima del sisma, intendendo con ciò che la volumetria preesistente non può essere articolata in più corpi di fabbrica e la superficie non può essere trasferita su un unico piano, al fine di contenere l'occupazione di suolo e di realizzare volumi dalla forma compatta e, nel caso di edifici residenziali, non può essere articolata in unità abitative autonome e/o a schiera,~~
- ~~per i fabbricati con funzioni miste abitativa e di servizio all'agricoltura (stalla/fienile/deposito agricolo/ecc.), la ricostruzione anche in due corpi di fabbrica distinti per necessità funzionali o igienico sanitarie, dividendo la parte abitativa da quella di servizio.~~
- ~~Nei casi di ricostruzione in riduzione, si dovrà evitare che nella fase di utilizzo della volumetria residua, gli ampliamenti alle abitazioni alterino la compattezza dei volumi già realizzati,~~
- si riproponga la forma geometrica della pianta dell'edificio originario, quando di forma regolare, intendendosi che un edificio a pianta quadrata non può essere sostituito da un fabbricato a pianta rettangolare e viceversa, ancorché sia ammessa la riduzione della dimensione di ciascun lato,
- si adotti un rapporto armonico fra dimensioni in pianta e in altezza dell'edificio, anche nei casi in cui si preveda la riduzione del volume del fabbricato, che potrà essere attuata sia proporzionalmente, per gli edifici a pianta quadrata, che per riduzione della dimensione longitudinale e/o dell'altezza, per gli edifici a pianta rettangolare, mantenendo un rapporto proporzionale armonico fra la dimensione del fronte e l'altezza dell'edificio,
- si adotti una tipologia di copertura a due, a tre o a quattro acque, in coerenza con la pianta dell'edificio, riproponendo le pendenze tipiche delle falde di copertura degli edifici rurali tradizionali. Per gli edifici di servizio rurali potranno essere ammesse configurazioni volumetriche della copertura anche di tipo non tradizionale, purchè con pendenze tradizionali, in relazione a particolari esigenze del ciclo produttivo o per ragioni igienico-sanitarie (es. allevamenti zootecnici) quando tali esigenze siano esplicitamente e motivatamente documentate,
- per il manto di copertura siano utilizzati materiali che garantiscano un corretto inserimento nel contesto rurale, preferibilmente in coppi in laterizio, con possibilità di proporre materiali anche non tradizionali ~~fra cui, a titolo esemplificativo, anche materiali metallici,~~ purché in armonia con

- le caratteristiche architettoniche del progetto e ~~in relazione al tipo di uso con la funzione~~ di cui si prevede l'insediamento, escludendo quindi soluzioni a finto coppo di qualsiasi materiale o soluzioni con pannelli tipici dell'edilizia produttiva, privilegiando materiali con trattamenti non brillanti nè lucenti e toni di colore scuri e non sgargianti ed escludendo comunque i toni del bianco e l'acciaio/alluminio al naturale,
- per la struttura di copertura siano adottate tipologie di copertura tipiche della tradizione locale, con possibilità di proporre materiali anche non tradizionali, avendo anche cura di dimensionare gli sporti di copertura in forma proporzionata alle dimensioni dell'edificio ed evitando di lasciare a vista i materiali non tradizionali eventualmente utilizzati per la struttura di copertura; quando si propongano materiali non tradizionali, per la struttura di copertura, questi non dovranno sporgere dal filo esterno del paramento murario,
 - si ripropongano, ove presenti nell'edificio originario, le caratteristiche architettoniche e compositive tipiche dei fienili e delle barchesse, rappresentati da pilastri o paraste, anche binate e da grandi aperture ad arco o squadrate,
 - si riproponga la modularità delle aperture tipiche degli edifici rurali, con particolare riferimento al rapporto fra larghezza ed altezza delle finestre, con possibilità di realizzare aperture più grandi, al piano terreno, per favorire una migliore e più diretta relazione con l'area di pertinenza del fabbricato, ricercando un armonico rapporto proporzionale fra larghezza ed altezza delle finestre e nel rispetto degli allineamenti verticali. ~~centrati con le finestre dei piani superiori,~~
 - per gli oscuranti delle finestre, si adottino infissi esterni realizzati anche con materiali di tipo non tradizionale, purché con finiture non brillanti o lucenti e con toni di colore non sgargianti,
 - si ripropongano le caratteristiche volumetriche tipiche del territorio rurale, intendendosi esclusa la possibilità di realizzare elementi sporgenti rispetto al volume compatto del fabbricato, quali balconi, tettoie, scale esterne o altri volumi o strutture aggettanti,
 - si adottino paramenti murari intonacati, con possibilità di proporre, per le strutture verticali e orizzontali, materiali anche non tradizionali (cemento armato, acciaio, legno, ecc.), purché non a vista all'esterno del fabbricato, utilizzando tinteggiature esterne a calce o a base di silicati, con esclusione per i tinteggi a tempera e al quarzo. Per la tinteggiatura si dovranno adottare soluzioni cromatiche che riprendano i colori tipici del repertorio della tradizione locale e si armonizzino con il contesto, escludendo tonalità sature o brillanti, che contrastano con i toni morbidi del paesaggio rurale,
 - si ripropongano le parti di paramento murario originariamente realizzate con la tecnica della gelosia, in tutti i casi in cui queste fossero particolarmente connotanti il fabbricato originario, compatibilmente con le esigenze di sicurezza delle strutture ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni in vigore, ~~di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008,~~ anche tamponate internamente o chiuse con infissi a vetro, purché si mantenga la leggibilità della trama della gelosia all'esterno del fabbricato,
 - l'eventuale inserimento di ascensori e montacarichi sia realizzato in modo da non fuoriuscire rispetto alle falde,
 - gli eventuali lucernai, che non dovranno superare la dimensione di 1 mq, siano realizzati esclusivamente sul piano di falda, secondo criteri di ordinata composizione delle aperture, ricercando soluzioni di allineamento con le aperture dei fronti corrispondenti. Non sono ammessi abbaini e terrazzi a tasca,

Quando siano rintracciabili elementi artistico-decorativi dell'edificio originario (formelle, nicchie votive, immagini o sculture sacre o riferite alla tradizione contadina, in basso/altorilievo, ecc.), ancorché danneggiati ~~da~~ da eventuale crollo, questi devono essere conservati e restaurati.

Potranno essere proposti porticati, ricercando soluzioni progettuali che ne prevedano un'integrazione organica nel corpo edilizio principale allo scopo di garantire un corretto inserimento nel contesto rurale e nel rispetto del corretto orientamento geografico, in relazione all'esposizione

solare e alle esigenze di efficientamento energetico dell'edificio, adottando forme, dimensioni e materiali coerenti con la tradizione locale e con l'edificio oggetto di intervento.

Nel caso di edifici facenti parte di corti che comprendano ~~altri~~ edifici ~~e cui il PRG, attraverso il Piano della Ricostruzione, abbia confermato il vincolo di~~ soggetti a tutela, la ~~ricostruzione ristrutturazione edilizia~~ dovrà tener conto dell'originario rapporto volumetrico, tipologico e di impianto, al fine di salvaguardare i caratteri dell'impianto urbanistico originario, senza alterare i rapporti tra gli edifici, compreso quello oggetto di ~~ricostruzione ristrutturazione edilizia~~, ed il contesto di intervento, salvaguardando le relazioni con l'area cortiliva di pertinenza, con la vegetazione presente (filari e siepi), con la trama agricola del paesaggio circostante, con eventuali corsi d'acqua, con la viabilità di accesso e con la viabilità da cui il complesso edilizio risulta percepibile.

La ~~ricostruzione ristrutturazione edilizia~~ degli edifici abitativi nel territorio rurale non potrà fare ricorso a forme insediative e tipologie edilizie tipiche degli ambiti urbani (insediamenti a schiera, in linea o a torre e con limitati spazi pertinenziali) e quella degli edifici a servizio delle attività agricole non dovranno utilizzare tipologie tipiche degli insediamenti produttivi. ~~La ricostruzione L'intervento~~ dovrà in ogni caso garantire il rispetto dei rapporti tipici del territorio rurale, fra le abitazioni e gli edifici di servizio e fra gli edifici e la campagna circostante, anche nei casi in cui non sussistano più i requisiti di ruralità.

7. Per gli edifici di cui al precedente comma 1, in caso di opere di manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria alle strutture e/o alle finiture dell'edificio, dovranno essere adottati i criteri di intervento previsti per la ristrutturazione edilizia di cui al precedente comma 6.

~~5.8. L'intervento di ricostruzione degli edifici di cui al precedente comma 1 può essere realizzato in modifica di sagoma e volume dell'edificio originario e, motivatamente, può modificarne il sedime, per migliorare le condizioni ambientali di contesto o per garantire una migliore coerenza con l'assetto della corte aziendale, anche secondo quanto contenuto nelle Linee guida paesaggistiche elaborate dalla Regione Emilia Romagna, discostandosi parzialmente dal sedime originario, ma mantenendo con questo, tuttavia, almeno una parte del sedime ricostruito. Gli edifici posti all'interno delle fasce di rispetto stradale o dei corsi d'acqua dovranno essere ricollocati nelle strette pertinenze del complesso originario, immediatamente all'esterno della fascia di rispetto stradale o dei corsi d'acqua, osservando le distanze minime tra edifici e dai confini e gli allineamenti, nel rispetto delle altre distanze minime stabilite dalla legislazione vigente e dalle presenti norme, fatta salva la facoltà del soggetto interessato di procedere alla di ricostruzione ristrutturazione edilizia conservativa dell'edificio originario, nel rispetto della sagoma, del volume e del sedime originari. , qualora l'applicazione di tali disposizioni comporti l'impossibilità di ricostruire l'edificio nelle sue precedenti caratteristiche. Ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, gli interventi di ricostruzione di cui sopra devono riguardare "un contermino e diretto trasferimento dalla fascia di rispetto su area di proprietà".~~

~~6.. Per gli edifici di cui al precedente comma 1 ubicati nei corridoi di fattibilità di infrastrutture lineari con progetto preliminare o definitivo approvato, la ricostruzione dovrà avvenire all'esterno del corridoio di fattibilità dell'infrastruttura, in aree idonee già nella disponibilità del privato ovvero in aree appositamente individuate e messe a disposizione dall'amministrazione comunale attraverso il Piano della Ricostruzione.~~

~~7.9. La ricostruzione degli~~ Negli interventi relativi agli edifici di cui al precedente comma 1 si deve tener conto delle condizioni di ventilazione, illuminazione naturale e soleggiamento, anche al fine di migliorare l'efficienza energetica degli edifici anche in applicazione delle disposizioni dell'Allegato

A al Regolamento Edilizio e degli altri atti comunali di regolamentazione della materia, nel rispetto dei caratteri strutturanti del paesaggio:

- l'andamento delle trame del territorio rurale e dei canali;
- il disegno definito dai confini;
- la presenza di aree boscate e di masse vegetali;
- la rete della viabilità e le strade d'accesso;
- il patrimonio edificato storico, soprattutto gli elementi "focali" quali i campanili, le chiese, le ville.

8.10. Per ~~la ricostruzione degli~~ gli interventi sugli edifici di cui al precedente comma 1 trovano applicazione le misure di incentivazione relative ai maggiori spessori delle murature, dei solai e delle coperture o alle deroghe relative alle distanze, previste dalla legislazione vigente in materia energetica.

11. Nella sistemazione delle aree esterne di pertinenza, in tutti gli interventi di ristrutturazione:

- è prescritta la messa a dimora di elementi vegetazionali, sulla base di uno specifico progetto del verde. Alberi e cespugli dovranno essere di tipo autoctono, secondo l'elenco riportato nel "Regolamento delle aree verdi pubbliche e private", allegato D del Regolamento Edilizio,
- dovranno essere recuperate e valorizzate le sistemazioni originarie esterne di pregio e le piantumazioni a verde esistenti,
- nell'area di pertinenza degli edifici, sono ammesse porzioni limitate di pavimentazioni impermeabili esclusivamente per i marciapiedi e per le aree di uso quotidiano prospicienti gli edifici, la cui superficie non potrà superare il 30% dell'area di pertinenza, considerata al netto della superficie coperta, utilizzando pavimentazioni della tradizione locale ovvero anche pavimentazioni non tradizionali purché compatibili, per formato, materiale e grana superficiale, con la tipologia dell'edificio e del contesto rurale, escludendo comunque pavimentazioni in cemento,
- per la pavimentazione dei parcheggi di pertinenza si dovrà ricorrere a materiali che garantiscano la massima permeabilità (acciottolati, grigliati, stabilizzato e simili), con esclusione, in ogni caso, per l'asfalto,
- la pavimentazione delle strade di accesso all'area di intervento, dalla viabilità principale, dovranno essere realizzate con materiali permeabili, quali preferibilmente lo stabilizzato rullato e compattato,
- la suddivisione delle aree di pertinenza dei complessi insediativi dovrà essere limitata alle situazioni in cui questo sia indispensabile per ragioni di sicurezza e funzionalità, utilizzando esclusivamente separazioni e recinzioni in siepe viva, accoppiata a semplice rete metallica di altezza massima metri 1,20. Le separazioni dovranno essere indicate nel progetto, motivandone la realizzazione e precisandone le dimensioni e le caratteristiche,
- la realizzazione di attrezzature di carattere ricreativo, a corredo degli edifici abitativi, dovrà essere prevista nell'ambito di un progetto di sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e non dovrà comportare la realizzazione di nuove costruzioni di servizio, né l'abbattimento di alberature,
- la previsione di attrezzature sportive o aree ricreative dovrà essere accompagnata da idoneo apparato arboreo/arbustivo con funzione di schermatura paesaggistica,
- la realizzazione di piccole piscine di carattere privato potrà avvenire solo senza utilizzo di acqua di captazione dall'acquedotto, documentando l'autonomo approvvigionamento idrico, senza abbattimento di alberature,
- è ammesso un solo passo carraio per ogni nucleo insediativo, privilegiando il mantenimento di quello esistente. Nei casi in cui si voglia conservare un accesso "storico" ancorché non più funzionale, è ammessa la realizzazione del nuovo accesso ed il mantenimento di quello esistente precludendone però l'utilizzo all'uso carraio.

9.12. Per quanto non espressamente previsto, si potrà fare riferimento agli indirizzi delle "Linee guida per il territorio rurale - criteri per l'inserimento paesaggistico degli interventi di trasformazione ordinaria" e delle "Linee Guida per la tutela, valorizzazione, ricostruzione del paesaggio rurale nella bassa pianura emiliana - Paesaggi da ricostruire" approvato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1520 del 28 ottobre 2013.

Art. 46) ~~Edifici del territorio rurale non costituenti beni culturali e non vincolati dalla pianificazione, da ricostruire a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 e indirizzi~~ Indirizzi architettonico-compositivi per gli interventi di nuova costruzione nel territorio rurale.

1. Le disposizioni di cui al presente articolo ~~attengono agli edifici del territorio rurale non costituenti beni culturali e non vincolati dalla pianificazione, da ricostruire a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 e~~ riguardano gli indirizzi architettonico-compositivi ~~per gli~~ da rispettare negli interventi di nuova costruzione, nel territorio rurale, ove ammessi dal presente PRG.

~~2. Per gli edifici del territorio rurale non costituenti beni culturali e non vincolati dalla pianificazione, da ricostruire a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, l'intervento può prevedere:~~

~~a) la ricostruzione, anche in modifica della sagoma e del volume dell'edificio originario e, motivatamente, può modificarne il sedime, per migliorare le condizioni ambientali di contesto o per garantire una migliore coerenza con l'assetto della corte aziendale, anche secondo quanto contenuto nelle Linee guida paesaggistiche elaborate dalla Regione Emilia-Romagna, discostandosi parzialmente dal sedime originario, ma mantenendo con questo, tuttavia, almeno una parte del sedime ricostruito.~~

~~L'intervento può inoltre prevedere:~~

~~— per i fabbricati monofunzionali, la ricostruzione in un unico fabbricato in sostituzione di quello esistente, anche in riduzione del volume esistente prima del sisma, intendendo con ciò che la volumetria preesistente non può essere articolata in più corpi di fabbrica e la superficie non può essere trasferita su un unico piano, al fine di contenere l'occupazione di suolo e di realizzare volumi dalla forma compatta e, nel caso di edifici residenziali, non può essere articolata in unità abitative autonome e/o a schiera;~~

~~— per i fabbricati con funzioni miste abitativa e di servizio all'agricoltura (stalla/fienile/deposito agricolo/ecc.), la ricostruzione anche in due corpi di fabbrica distinti per necessità funzionali o igienico-sanitarie, dividendo la parte abitativa da quella di servizio.~~

~~Gli edifici posti all'interno delle fasce di rispetto stradale o dei corsi d'acqua dovranno essere ricollocati nelle strette pertinenze del complesso originario, immediatamente all'esterno della fascia di rispetto stradale o dei corsi d'acqua, osservando le distanze minime tra edifici e dai confini e gli allineamenti, nel rispetto delle altre distanze minime stabilite dalla legislazione vigente e dalle presenti norme, fatta salva la facoltà del soggetto interessato di procedere alla ricostruzione dell'edificio originario, nel rispetto della sagoma, del volume e del sedime originari, qualora l'applicazione di tali disposizioni comporti l'impossibilità di ricostruire l'edificio nelle sue precedenti caratteristiche. Ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, gli interventi di ricostruzione di cui sopra devono riguardare "un contermino e diretto trasferimento dalla fascia di rispetto su area di proprietà";~~

~~b) la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria dell'edificio originario, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012. In questi casi, le volumetrie dei fabbricati oggetto di riduzione sono recuperabili con le modalità e i limiti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 9 della LR 16/2012 ed in particolare:~~

- ~~— le volumetriche oggetto di riduzione sono recuperabili, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della LR 16/2012, unicamente attraverso l'ampliamento dell'edificio originario riparato nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, in caso di:~~
 - ~~— fabbricati abitativi funzionali all'esercizio dell'attività agricola,~~
 - ~~— edifici con originaria funzione abitativa che non presentino più i requisiti di ruralità,~~
 - ~~— edifici ad uso produttivo non agricolo.~~

~~Quando si preveda il recupero delle volumetriche non utilizzate, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16/2012, attraverso l'ampliamento dell'edificio originario, il progetto di ricostruzione in forma ridotta del fabbricato, deve comprendere un elaborato in cui sia riportato il progetto di completamento della volumetria ammessa, evidenziando gli elementi di coerenza tra la porzione oggetto di ricostruzione nella prima fase e la porzione oggetto del completamento;~~

- ~~— nel caso di fabbricati rurali non abitativi, le volumetriche sono recuperabili entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della LR 16/2012, oltre che attraverso l'ampliamento e la soprelevazione dell'edificio originario riparato, anche attraverso l'edificazione di fabbricati aziendali non abitativi funzionali alla produzione agricola, all'interno del centro aziendale esistente, anche recuperando edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti;~~
- e) ~~l'accorpamento degli edifici rurali non abitativi sparsi, facenti parte di un'unica azienda agricola, purché ciò comporti, a seguito del ripristino dei suoli agricoli, la collocazione dell'edificio da ricostruire all'interno del centro aziendale esistente, anche recuperando con il contributo assegnato edifici danneggiati dal sisma e non più in uso produttivo da meno di 36 mesi dalla data del sisma, ovvero, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti;~~
- d) ~~la delocalizzazione dei fabbricati sparsi non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, purché la ricostruzione avvenga in ambiti idonei all'edificazione individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o dal piano della ricostruzione e nei limiti della capacità edificatoria riconosciuta ai medesimi ambiti.~~

3-2. Le nuove costruzioni ammesse dal vigente PRG ~~previste in applicazione dei punti a), b) e c) del precedente comma 2, gli interventi di ristrutturazione edilizia e le nuove costruzioni,~~ nel territorio rurale, nel rispetto della legislazione regionale vigente, dovranno essere ~~progettati~~ progettate con riferimento a tipologie architettoniche e compositive tipiche del paesaggio rurale, in coerenza con le tipologie tradizionali presenti nel centro aziendale o nel contesto rurale in cui gli interventi verranno realizzati e con quanto contenuto nelle Linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna². A tal fine è necessario che i nuovi edifici presentino:

- un armonico inserimento nel centro aziendale o nel contesto rurale, secondo i criteri tipici della composizione delle corti rurali tradizionali,
- volumi dalle proporzioni equilibrate e dalle forme compatte e regolari, con un rapporto armonico fra dimensioni in pianta e altezza dell'edificio,
- l'accorpamento delle superfici realizzabili in un unico fabbricato,
- le tipologia e le pendenze delle falde di copertura tipiche del paesaggio rurale. Per gli edifici di servizio rurali potranno essere ammesse configurazioni volumetriche della copertura anche di tipo non tradizionale, purché con pendenze tradizionali, in relazione a particolari esigenze del ciclo produttivo o per ragioni igienico-sanitarie (es. allevamenti zootecnici) quando tali esigenze siano esplicitamente e motivatamente documentate. Per il manto di copertura dovranno essere utilizzati materiali che garantiscano un corretto inserimento nel contesto rurale, preferibilmente

² Regione Emilia Romagna: "Linee guida per il territorio rurale - criteri per l'inserimento paesaggistico degli interventi di trasformazione ordinaria" e "Linee Guida per la tutela, valorizzazione, ricostruzione del paesaggio rurale nella bassa pianura emiliana - Paesaggi da ricostruire".

- in coppi in laterizio, con possibilità di proporre anche materiali ~~anche~~ non tradizionali fra cui, a titolo esemplificativo, anche materiali metallici, purché in armonia con le caratteristiche architettoniche del progetto e ~~in relazione al tipo di uso con la funzione~~ di cui si prevede l'insediamento, escludendo soluzioni a finto coppo di qualsiasi materiale o soluzioni con pannelli tipici dell'edilizia produttiva, privilegiando materiali con trattamenti non brillanti nè lucenti e toni di colore scuri e non sgargianti ed escludendo comunque i toni del bianco e l'acciaio/alluminio al naturale. Per la struttura di copertura dovranno essere adottate tipologie di copertura tipiche della tradizione locale, con possibilità di proporre materiali anche non tradizionali, avendo anche cura di dimensionare gli sporti di copertura in forma proporzionata alle dimensioni dell'edificio; quando si propongano materiali non tradizionali, per la struttura di copertura, questi non dovranno sporgere dal filo esterno del paramento murario,
- la modularità delle aperture tipiche degli edifici rurali, con particolare riferimento al rapporto fra larghezza ed altezza delle finestre; nel caso di edifici di servizio agricolo, le aperture dovranno essere dimensionate con riferimento alla tipologia delle aperture tradizionali sia per gli edifici abitativi, quando ammessi, che per gli edifici di servizio agricoli, in funzione della necessità di accesso dei mezzi agricoli e delle esigenze del ciclo produttivo agricolo. ~~, con esclusione per il tipo di aperture tipiche degli edifici abitativi.~~ Non sono ammessi abbaini e terrazzi a tasca,
 - le caratteristiche volumetriche interne degli edifici di servizio agricolo, ~~con esclusione per i~~ escludendo la possibilità di realizzare solai intermedi, che potranno essere ammessi solo per effettive necessità legate al ciclo produttivo aziendale, opportunamente documentate,
 - le caratteristiche volumetriche tipiche del territorio rurale, intendendosi esclusa la possibilità di realizzare elementi sporgenti rispetto al volume compatto del fabbricato, quali balconi, tettoie, scale esterne o altri volumi o strutture aggettanti,
 - l'ottimizzazione dell'eventuale inserimento di ascensori e montacarichi ~~sia che dovrà essere~~ realizzato in modo da non fuoriuscire rispetto alle falde,
 - le caratteristiche tipiche del paramento murario degli edifici rurali, che dovrà essere intonato. Quando sia previsto l'impiego di materiali non tradizionali (cemento armato, acciaio, legno, ecc.), per le strutture verticali e orizzontali, tali materiali non dovranno essere lasciati a vista all'esterno del fabbricato, utilizzando tinteggiature esterne a calce o a base di silicati, con esclusione per i tinteggi a tempera e al quarzo. Per la tinteggiatura si dovranno adottare soluzioni cromatiche che riprendano i colori tipici del repertorio della tradizione locale e si armonizzino con il contesto, escludendo tonalità sature o brillanti, che contrastano con i toni morbidi del paesaggio rurale.

Potranno essere proposti porticati, ricercando soluzioni progettuali che ne prevedano un'integrazione organica nel corpo edilizio principale allo scopo di garantire un corretto inserimento nel contesto rurale e nel rispetto del corretto orientamento geografico, in relazione all'esposizione solare e alle esigenze di efficientamento energetico dell'edificio, adottando forme, dimensioni e materiali coerenti con la tradizione locale e con l'edificio oggetto di intervento.

Le nuove costruzioni ad uso abitativo non potranno fare ricorso a forme insediative e tipologie edilizie tipiche degli ambiti urbani e quella degli edifici a servizio delle attività agricole non dovranno utilizzare tipologie tipiche degli insediamenti produttivi.

Nel rispetto delle potenzialità edificatorie stabilite per le diverse zone agricole dal presente PRG, è ammessa la realizzazione di attrezzature di ricovero di prodotti agricoli realizzate con strutture leggere autoportanti, anche con struttura metallica e copertura a telo, di un colore che garantisca un corretto inserimento paesaggistico, escludendo l'utilizzo di tonalità sature o brillanti, che contrastano con i toni morbidi del paesaggio rurale.

~~4. Per gli edifici ubicati nei corridoi di fattibilità di infrastrutture lineari con progetto preliminare e definitivo approvato, la ricostruzione dovrà avvenire all'esterno del corridoio di fattibilità dell'infrastruttura, in aree idonee già nella disponibilità del privato ovvero in aree appositamente~~

~~individuare e messe a disposizione dall'amministrazione comunale attraverso il Piano della Ricostruzione.~~

- 5.3. Gli interventi di nuova costruzione devono tener conto delle condizioni di ventilazione, illuminazione naturale e soleggiamento, anche al fine di migliorare garantire l'efficienza energetica degli edifici, anche in applicazione delle disposizioni dell'Allegato A al Regolamento Edilizio e degli altri atti comunali di regolamentazione della materia, nel rispetto dei caratteri strutturanti del paesaggio:
- l'andamento delle trame del territorio rurale e dei canali;
 - il disegno definito dai confini;
 - la presenza di aree boscate e di masse vegetali;
 - la rete della viabilità e le strade d'accesso;
 - il patrimonio edificato storico, soprattutto gli elementi "focali" quali i campanili, le chiese, le ville.
- 6.4. Per gli interventi di cui al presente articolo, con le limitazioni derivanti da altre disposizioni legislative, trovano applicazione le misure di incentivazione relative ai maggiori spessori delle murature, dei solai e delle coperture o alle deroghe relative alle distanze, previste dalla legislazione vigente in materia energetica.
- 7.5. Nella sistemazione delle aree esterne di pertinenza di edifici di nuova costruzione:
- è prescritta la messa a dimora di elementi vegetazionali è prescritta in tutti gli interventi sulla base di uno specifico progetto del verde. ~~con esclusione per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dovrà essere oggetto di approfondimento nei relativi progetti.~~ Alberi e cespugli dovranno essere di tipo autoctono, secondo l'elenco riportato nel "Regolamento delle aree verdi pubbliche e private", allegato D del Regolamento Edilizio,
 - dovranno essere recuperate e valorizzate le sistemazioni originarie esterne di pregio e le piantumazioni a verde esistenti,
 - nell'area di pertinenza degli edifici, ~~per le pavimentazioni,~~ sono ammesse porzioni limitate di pavimentazioni impermeabili esclusivamente per i marciapiedi e per le aree di uso quotidiano prospicienti gli edifici, la cui superficie non potrà superare il 30% dell'area libera di pertinenza, considerata al netto della superficie coperta, ~~(calcolata secondo quanto indicato nelle note alla TAB. C", lettera d del precedente art. 26), si dovranno utilizzare materiali e tecniche tradizionali,~~ utilizzando pavimentazioni della tradizione locale ovvero anche pavimentazioni non tradizionali purché compatibili, per formato, materiale e grana superficiale, con la tipologia dell'edificio e del contesto rurale, escludendo comunque pavimentazioni in cemento,
 - per la pavimentazione dei parcheggi di pertinenza si dovrà ricorrere a materiali che garantiscano la massima permeabilità (acciottolati, grigliati, stabilizzato e simili), con esclusione, in ogni caso, per l'asfalto,
 - la pavimentazione delle strade di accesso all'area di intervento, dalla viabilità principale, dovranno essere realizzate con materiali permeabili, quali preferibilmente lo stabilizzato rullato e compattato,
 - la suddivisione delle aree di pertinenza dei complessi insediativi rurali dovrà essere limitata alle situazioni in cui questo sia indispensabile per ragioni di sicurezza e funzionalità, utilizzando esclusivamente separazioni e recinzioni in siepe viva, accoppiata a semplice rete metallica di altezza massima metri 1,20. Le separazioni dovranno essere indicate nel progetto, motivandone la realizzazione e precisandone le dimensioni e le caratteristiche,
 - la realizzazione di attrezzature di carattere ricreativo, a corredo degli edifici abitativi, dovrà essere prevista nell'ambito di un progetto di sistemazione complessiva della aree di pertinenza e non dovrà comportare la realizzazione di nuove costruzioni di servizio, nè l'abbattimento di alberature,

- la previsione di attrezzature sportive o aree ricreative dovrà essere accompagnata da idoneo apparato arboreo/arbustivo con funzione di schermatura paesaggistica,
- la realizzazione di piccole piscine di carattere privato potrà avvenire solo senza utilizzo di acqua di captazione dall'acquedotto, documentando l'autonomo approvvigionamento idrico, **senza abbattimento di alberature**,
- è ammesso un solo passo carraio per ogni nucleo insediativo, privilegiando il mantenimento di quello esistente. Nei casi in cui si voglia conservare un accesso "storico" ancorché non più funzionale, è ammessa la realizzazione del nuovo accesso ed il mantenimento di quello esistente precludendone però l'utilizzo all'uso carraio.

8.6. Per quanto non espressamente previsto, si potrà fare riferimento agli indirizzi delle **"Linee guida per il territorio rurale - criteri per l'inserimento paesaggistico degli interventi di trasformazione ordinaria"** e delle **"Linee Guida per la tutela, valorizzazione, ricostruzione del paesaggio rurale nella bassa pianura emiliana - Paesaggi da ricostruire"** approvato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1520 del 28 ottobre 2013.